

(N. 1446)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1455)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

e dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro

genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di

avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali, di cui alla allegata tabella C.

Art. 2.

L'articolo 12, comma 1°, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella A e alla tabella B, l'imponibile agli effetti della applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

« Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

Art. 4.

Il 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle province e dei comuni, è sostituito dal seguente:

« Al versamento ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita Convenzione ».

Art. 5.

L'articolo 4, comma 1°, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi ».

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi.

« Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

Art. 7.

Le sanzioni previste nell'articolo 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

Art. 8.

L'articolo 15, 3° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

« Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

Art. 9.

L'articolo 5, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che esercitano le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare ».

Art. 10.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

Art. 11.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo supera le lire 50.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Art. 12.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti

erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Art. 13.

L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

Art. 14.

L'articolo 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma ».

Art. 15.

È abrogato l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Art. 16.

Sono abrogati:

l'articolo 1 (comma 1°), l'articolo 2 (commi 1° e 2°), l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (articolo 1°), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (articolo 3),

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 76 (articolo 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (articolo 3);

gli articoli 6, 20 (commi 1° e 2°), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

l'articolo 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946 n. 538;

l'articolo 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'arti-

colo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'articolo 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

la legge 6 agosto 1954, n. 617;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 17.

Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

TABELLA A

ALIQUEOTE PROPORZIONALI

1. — Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestigiazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto	15 %
2. — Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti	10 %
3. — Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie	3 %
<i>Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.</i>	
<i>Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.</i>	
4. — Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali	15 %
5. — Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano	15 %
6. — Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi . .	10 %
7. — Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco . . .	36 %
8. — Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione	6 %

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giuochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

Visto: p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.

TABELLA B

**SPETTACOLI SPORTIVI DI OGNI GENERE IN TERRA, IN ACQUA O IN CIELO,
NEI QUALI NON SI SVOLGONO SCOMMESSE; CORSE DI CAVALLI E CONCORSI IPPICI**

Biglietti di ingresso		fino a	L.	200	5 %	
» »	da	L.	201 a	L.	600	10 %
» »	da	»	601 a	L.	1.000	20 %
» »	da	»	1.001 in poi			25 %

Visto: p. *Il Presidente della Camera dei deputati***TARGETTI.**

TABELLA C

ALIQUOTE PROGRESSIVE

1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,593 X - (0,035 X)^2 - 20,51 \quad (1)$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	19,09
90	22,94
100	26,54
110	29,90
120	33,01
130	35,88
140	38,50
150	40,88
160	43,01
170	44,90
180	46,54
190	47,94
200	49,09

Formula per prezzi netti da lire 211 a lire 400:

$$Y = 0,5265 X + 38,94 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	50 —
220	50,52
230	51,05
240	51,58
250	52,10
260	52,63
270	53,18
280	53,68
290	54,21
300	54,74
310	55,26
320	55,79
330	56,31
340	56,84
350	57,37
360	57,89
370	58,42
380	58,94
390	59,47
400	60 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a lire 70 si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 60 per cento.

Segue TABELLA C

2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,35359 X - (0,025 X)^2 - 6,69 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	17,60
90	20,07
100	22,42
110	24,64
120	26,74
130	28,72
140	30,56
150	32,29
160	33,88
170	35,36
180	36,71
190	37,93
200	39,03

Formula per prezzi netti da lire 211 a 450.

$$Y = 0,04164 X + 31,26 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
210	40 —
220	40,42
230	40,84
240	41,25
250	41,67
260	42,09
270	42,50
280	42,92
290	43,34
300	43,75
310	44,17
320	44,58
330	45 —
340	45,42
350	45,83
360	46,25
370	46,67
380	47,08
390	47,50
400	47,92
410	48,33
420	48,75
430	49,17
440	49,58
450	50 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a 70 lire si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 50 per cento.

Visto: p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.